



## **DELIBERAZIONE N. 7**

COMUNE di PONDERANO  
PROVINCIA di Biella

### **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: *Approvazione aliquote IMU anno 2020.*

L'anno *duemilaventi* addì *ventotto* del mese di *aprile* alle ore *quindici* e minuti *trenta* nella Sala delle adunanze presso la Sede Municipale in via E.De Amicis 7.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Signori in appresso, che all'appello risultano:

<b>COGNOME e NOME</b>	<b>PRESENTE</b>
LOCCA Geom. Roberto - Sindaco	Si
BARBERA Roberto - Vice Sindaco	Si
PERA Luca - Consigliere	Si
CONTI Ezio - Consigliere	Si
COLOMBO Patrizia - Consigliere	Si
COLUCCI Franco - Consigliere	Si
DARU' Nadia - Consigliere	Si
GARIAZZO Carlotta - Consigliere	Giust.
VIGHINI Marco - Consigliere	Si
ROMANO Marco - Consigliere	Si
CHIORINO Elena - Consigliere	Giust.
TARELLO Carlo - Consigliere	Si
DE MARCO Rosaria - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	3

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig.ra MIRABELLA Dr.ssa Giovanna Maria il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. LOCCA Geom. Roberto«c011» assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**Errore. Non si possono creare oggetti dalla modifica di codici di campo.**

*Regione Piemonte*

*Provincia di Biella*

**COMUNE DI PONDERANO**

**CONSIGLIO COMUNALE - PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N.7 DEL  
22/04/2020**

**OGGETTO:**

**Approvazione aliquote IMU anno 2020.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICHIAMATO** l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

**VISTO** l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

**DATO ATTO** che il Decreto del Ministero dell'Interno del 17 dicembre 2019 n. 295 ha previsto il differimento al 31 marzo 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli Enti locali, ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 267/2000, che è stato poi ulteriormente prorogato al 30 aprile 2020 dal D.M. 28 febbraio 2020 e al 31 maggio 2020 dal D.L. 18/2020;

**CONSIDERATO** che, in attesa della manovra di stabilità, il Consiglio Comunale, con delibere n. 70 e n. 71 del 18 dicembre 2019, ha approvato e confermato per l'anno 2020 rispettivamente le aliquote TASI e IMU nelle medesime misure stabilite per l'anno 2019 *“fatte salve eventuali modifiche che siano necessarie a seguito dell'approvazione della finanziaria 2020 e sino al termine stabilito per l'approvazione del bilancio”*;

**VISTA** la L. 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio dello Stato per l'anno 2020), successiva all'adozione delle citate delibere, che ha previsto l'accorpamento dell'IMU alla TASI, con conseguente soppressione di tale ultimo tributo;

**CONSIDERATO** che, a fronte dell'intervenuta incorporazione della TASI nell'IMU, il Legislatore ha sostanzialmente previsto che le aliquote di base della TASI dovranno sommarsi a quelle dell'IMU per garantire dal 2020 l'invarianza di gettito rispetto alle due imposte applicate fino al 2019;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 779 L. 160/2019 ha previsto la possibilità, per l'anno 2020, di approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento IMU oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e comunque non oltre il 30 giugno 2020, in deroga all'art. 1, comma 169 L. 296/2006 e all'art. 172, comma 1, lett. c) D.Lgs. 267/2000;

**CONSIDERATO**, alla luce di tale di quanto previsto dall'art. 1, commi da 748 a 755 L. 160/2019, che le aliquote di base dell'IMU 2020:

- sono state aumentate, dovendo ricomprendere al loro interno sia le precedenti aliquote di base dell'IMU che quelle della TASI;

- sono state peraltro confermate nella soglia massima raggiungibile da parte del Comune, costituita dal 10,6 per mille, fatta salva la situazione dei Comuni che, nel 2020, potranno continuare ad applicare all'IMU la maggiorazione dello 0,8 per mille in precedenza prevista ai fini TASI, raggiungendo quindi l'aliquota massima IMU dell'11,4 per mille, a condizione che tale maggiorazione dell'aliquota sia stata applicata in modo ininterrotto da parte del Comune a decorrere dall'anno 2015;

- risultano azzerabili da parte del Comune (con l'unica eccezione dell'aliquota applicabile agli immobili compresi nel gruppo D, che per la quota del 7,6 per mille rimane di spettanza dello Stato e non risulta quindi rinunciabile da parte dell'Ente Locale), al pari di quanto previsto ai fini TASI sino al 2019, con una decisione che non appare peraltro adottabile da parte dei Comuni, ove debba essere garantita l'invarianza di gettito rispetto allo scorso anno;

- riguardano tutte le tipologie di immobili che, essendo stati esentati in precedenza dall'IMU ma non dalla TASI (fabbricati strumentali all'attività agricola, immobili merce), sono tornati imponibili ai fini IMU dal 2020, per quanto sulla base delle aliquote in precedenza previste ai fini TASI;

**CONSIDERATO** che, a fronte di quanto sopra indicato, le aliquote IMU applicabili per legge dal Comune nel 2020 risultano essere le seguenti:

<p>Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale</p> <p>Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011</p>	<p>Esclusi dall'IMU</p> <p>5 per mille, con possibilità di aumento fino al 6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento</p>
<p>Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994</p>	<p>1 per mille con possibilità di azzeramento</p>
<p>Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)</p>	<p>1 per mille con possibilità di aumento fino al 2,5 per mille o diminuzione fino all'azzeramento</p> <p>(Esenti dal 1° gennaio 2022)</p>
<p>Terreni agricoli</p>	<p>7,6 per mille, con possibilità di aumento fino sino al 10,6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento</p>
<p>Aree edificabili</p>	<p>7,6 per mille, con possibilità di aumento fino sino al 10,6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento</p>
<p>Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D</p>	<p>8,6 per mille, di cui 7,6 per mille riservato allo Stato, con possibilità di aumento fino al 10,6 per mille o diminuzione fino al 7,6 per mille</p>
<p>Altri fabbricati</p>	<p>8,6 per mille, con possibilità di aumento fino al 10,6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento</p>

**CONSIDERATO** che, con la risoluzione n. 1/DF/2020, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito importanti chiarimenti in merito alle modalità di approvazione delle aliquote IMU 2020, con riferimento alle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 756-757 e 766 L. 160/2019, che hanno previsto:

- la possibilità per i Comuni, a decorrere dal 2021, di diversificare le aliquote previste dal Legislatore, ma soltanto con riferimento alle

fattispecie individuate con apposito Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, e, quindi, entro il 30 giugno 2020 (art. 1, comma 756);

- l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU sulla base di un apposito applicativo reso disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il Decreto di cui al comma 756, il cui prospetto formerà parte integrante della delibera, che non sarà idonea a produrre effetti, ove sia approvata senza lo stesso prospetto (art. 1, comma 757);

- l'approvazione di un ulteriore decreto del MEF e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio, con cui dovranno essere individuati i requisiti e i termini di operatività dell'applicazione informatica che verrà resa disponibile ai contribuenti sul Portale del Federalismo Fiscale per la fruibilità degli elementi informativi utili alla determinazione e al versamento dell'imposta, avvalendosi anche delle informazioni dell'Agenzia delle Entrate e di altre Pubbliche Amministrazioni;

**CONSIDERATO** che, con la risoluzione n. 1/DF, il MEF ha quindi chiarito che le nuove modalità di predisposizione e pubblicazione della delibera di approvazione delle aliquote IMU opereranno solo dal 2021, con conseguente possibilità per i Comuni di procedere all'adozione delle aliquote IMU per l'anno 2020 nei termini fissati a livello nazionale per l'approvazione del bilancio e con l'utilizzo di un modello di delibera non ancora vincolato dalle indicazioni ministeriali;

**CONSIDERATO** che l'unica disposizione a cui i Comuni dovranno fare riferimento nel 2020 ai fini dell'approvazione delle aliquote e del regolamento IMU è quella stabilita dall'art. 15bis D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58 (Decreto Crescita), che subordina l'efficacia di tali atti alla loro trasmissione al MEF – Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente per via telematica entro il 14 ottobre 2020, ai fini del loro inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, da effettuarsi entro il 28 ottobre 2020;

**CONSIDERATO** che, in caso di mancata pubblicazione nei termini di cui sopra, non troverebbero conferma le aliquote IMU vigenti nel 2019, ma dovrebbero essere applicate le aliquote di base dettate dalla L. 160/2019;

**CONSIDERATO** che, alla luce di quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2019 n. 160, si ritiene necessario procedere all'approvazione delle nuove aliquote IMU per l'anno 2020, in sostituzione di quelle già approvate con

delibera n. 71 del 18 dicembre 2019, approvazione che è consentita entro il termine di adozione del bilancio di previsione, con riserva di possibile aggiornamento entro il termine di cui al sopracitato art. 1, comma 779 L. 160/2019, ovvero entro il 30 giugno 2020;

**CONSIDERATO** che, nel 2019, il Comune aveva previsto l'applicazione sia dell'IMU che della TASI, sulla base delle seguenti aliquote:

#### **IMU**

Abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	3,5 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	8,10 per mille
Aree edificabili	8,10 per mille
Terreni agricoli	8,10 per mille
Altri fabbricati	8,10 per mille

#### **TASI**

Abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	2,5 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	2,5 per mille
Fabbricati strumentali all'attività agricola	1,00 per mille
Aree edificabili	2,50 per mille
Altri fabbricati	2,50 per mille

**CONSIDERATO** che l'adozione delle aliquote dell'IMU 2020 sulla base della

sommatoria di quelle IMU e TASI applicate nel 2019 risulta compatibile con le aliquote massime definite dalla L. 160/2019;

**VISTO** il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 08/08/2014 e successive modificazioni, e riservato il suo aggiornamento nei termini di legge;

**ACQUISITI** i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

**IL SINDACO** lascia la parola all'Assessore Darù, la quale illustra il punto all'ordine del giorno, precisando che la presente deliberazione si rende necessaria alla luce della Legge 160/2019 che ha disposto la soppressione della TASI ed il suo accorpamento nell'unica imposta IMU, la cui aliquota è data dalla somma delle aliquote IMU e TASI previgenti.

**ACQUISITO** l'intervento del Consigliere Romano, il quale chiede se contestualmente fosse possibile procedere ad una riduzione dell'aliquota finale IMU TASI, rispetto alle aliquote previgenti singolarmente intese.

**UDITA** la risposta del Sindaco il quale rileva che qualsiasi riduzione, pur minima, si ripercuote in un minor gettito per il Comune; udita altresì la precisazione dell'Assessore Darù, la quale rileva che la crisi epidemiologica attuale già di per sé probabilmente determinerà un minor gettito delle entrate tributarie, e che quindi si rende necessario preservare gli equilibri di Bilancio.

**UDITO** l'ulteriore intervento del Consigliere Romano, il quale insiste sulla richiesta di verificare la possibilità comunque di riduzione delle aliquote.

**ACQUISITO** l'intervento del Sindaco, il quale non esclude la possibilità in futuro di verificarne la fattibilità, sempre garantendo gli equilibri di Bilancio.

**CON** voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Romano e Tarello);

### **DELIBERA**

- **di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- **di approvare**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione all'IMU, con efficacia dal 1° gennaio 2020 (in sostituzione di quelle approvate con delibera n. 71 del 18 dicembre 2019):

Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	6,0 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	1,00 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)	1,00 per mille
Terreni agricoli	8,10 per mille
Aree edificabili	10,6 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	10,6 per mille
Altri fabbricati	10,6 per mille

- **di confermare**, con riferimento all'esercizio finanziario 2020, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;

- **di dare atto** che l'adozione delle aliquote dell'IMU 2020 sulla base della sommatoria di quelle IMU e TASI approvate nel 2019 in relazione a tali tributi risulta compatibile con quelle minime e massime definite dalla L. 160/2019;

- **di riservarsi**, per le ragioni sopra esposte e per quanto di competenza, di apportare eventuali successive modifiche al presente atto, entro il termine ultimo fissato dalla normativa statale;

- **di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale nella sezione dedicata;

- **di confermare** che, ai sensi dell'art. 15bis D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58, l'efficacia della presente delibera deve intendersi subordinata alla sua trasmissione al MEF – Dipartimento delle



Finanze, da effettuare esclusivamente per via telematica entro il 14 ottobre 2020, ai fini del suo inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, da effettuarsi entro il 28 ottobre 2020.

PER i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento per la disciplina ed il funzionamento del Consiglio Comunale.

Di quanto deliberato è stato redatto il presente verbale n. 7

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente  
LOCCA Geom. Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Firmato digitalmente  
MIRABELLA Dr.ssa Giovanna Maria

=====